

**Programma
Regionale di Sviluppo 2021-2025**

**Legge regionale n. 23/2025
Sostegno alle imprese del Sistema neve in
Toscana**

Indice generale

1 Finalità.....	4
2 Destinatari.....	4
3 Dotazione finanziaria.....	4
4 Requisiti.....	4
4.1 Requisiti.....	4
4.2 Dettaglio requisiti.....	5
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	5
4.2.2 Localizzazione del <i>progetto</i>	5
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	5
4.2.4 Procedure concorsuali.....	5
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	6
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	6
4.2.7 Precedenti penali.....	6
4.2.8 Contrasto lavoro irregolare.....	8
4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro.....	8
4.2.10 Dichiarazione sostitutiva sull'impegno Deggendorf.....	8
4.2.11 Dimensione Impresa.....	8
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	8
4.2.13 Dichiarazione sostitutiva sullo stato di attività.....	9
4.2.14 Domicilio digitale.....	9
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.....	9
4.2.16 Impresa in difficoltà.....	9
4.2.17 Antimafia.....	9
4.2.18 Delocalizzazione.....	10
4.2.19 Contrasto alla discriminazione.....	10
4.2.20 Rating di legalità.....	10
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	10
4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti].....	10
4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria.....	11
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	11
5.1 Progetto.....	11
5.2 Termine finale per la realizzazione del progetto.....	11
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa.....	11
5.4 Massimali di investimento.....	12
5.5 Forma e intensità dell'agevolazione.....	12
5.6 Cumulo.....	12
6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione.....	12
6.1 Presentazione della domanda.....	13
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda.....	14
6.3 Concessione dell'agevolazione.....	15
7 Rinuncia.....	15
8 Rendicontazione ed erogazione.....	15
8.1 Modalità di rendicontazione.....	15
8.2 Modalità di erogazione.....	16
9 Variazioni.....	16
9.1 Variazioni del progetto.....	16
9.2 Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	16
9.2.1 Modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie.....	16
9.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto.....	17
9.2.3 Procedimento.....	17
9.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell' <i>operazione</i>	18
10 Verifiche e Controlli.....	18
10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda.....	18
10.2 Verifiche successive alla concessione.....	19
10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	19

10.4 Controlli in fase di erogazione.....	20
10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione.....	20
10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale.....	21
10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	21
10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto.....	22
10.9 Controlli in loco e ispezioni.....	22
11 Soccorso istruttorio.....	22
12 Istanza di riesame.....	23
13 Monitoraggio.....	23
14 Decadenza.....	23
15 Obblighi del beneficiario.....	24
16 Revoca dell'agevolazione.....	26
16.1 Revoca totale.....	26
16.2 Procedimento di revoca.....	26
16.3 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini.....	27
17 Procedimento di recupero.....	27
18 Rimborsi e sanzioni.....	27
18.1 Rimborsi.....	27
18.2 Sanzioni.....	28
19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	28
20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	29
21 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura.....	29
21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma.....	29
22 Controversie e foro competente.....	30
23 Elenco allegati al bando.....	30
24 Riferimenti normativi.....	30

1 Finalità

La Regione Toscana intende sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto, le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria degli impianti di risalita ubicati nelle Aree sciabili di interesse locale della Toscana, come individuate all'articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), al fine di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche, garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno.

La procedura del bando è a graduatoria valutativa.

2 Destinatari

- Sono soggetti destinatari del presente Bando:
- Imprese
- Professionisti in forma singola o associata;
- Forme associative con e senza personalità giuridica, costituite da almeno tre imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono:

- operare nei seguenti settori di attività ATECO ISTAT 2025
 - 49.34.00 "Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie"
 - 49.12.00 "Altri trasporti ferroviari di passeggeri"
- avere sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti codici ATECO, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione.

1 3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 1.400.000,00.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della suddetta dotazione finanziaria.

Le risorse eventualmente residuali, a seguito di una prima assegnazione del contributo ammesso, potranno essere ri-assegnate ai beneficiari nei limiti della percentuale massima di intensità di aiuto prevista, pari all'80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

2 4 Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese e professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione a titolo di saldo.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025: 49.12.00 e 49.34.00; per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2025 49.12.00 e 49.34.00.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere realizzato da imprese/professionisti localizzati nel territorio della Regione Toscana che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda ha sede in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267/1942);

b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode¹ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29 *quattuordecies*;

¹

- Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
- Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
- Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del rating di legalità relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla

contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Dichiarazione sostitutiva relativa a procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D.Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.10 Dichiarazione sostitutiva sull'impegno Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo ad eventuali aiuti illegali restituiti e/o da restituire.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola, media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i *professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo*.

4.2.13 Dichiarazione sostitutiva sullo stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento della presentazione della domanda.

4.2.14-Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale domicilio digitale, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti di affidabilità economico-finanziaria la cui verifica verrà effettuata in base al seguente criterio:

$$PN/(CP-C)>0,2 \text{ (indice di solidità patrimoniale)}$$

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà, come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.*

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti

la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del rating di legalità. L'impresa con rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa)

4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.

3 5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio:

- l'impatto dell'intervento in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
- il piano dei costi;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'intervento (copertura dell'intervento).
-

5.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

L'intervento deve concludersi entro e non oltre il **31/12/2025**.

Un progetto è considerato concluso quando il costo dell'intervento è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate, come indicato nell'allegato 'Spese ammissibili e modalità di rendicontazione'.

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Possono essere riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 01/01/2025, per la parte di aiuto concesso ai sensi del Reg. UE n. 2831/2023 (de minimis). Per la parte di aiuto concessa ai sensi del Reg. UE 651/2014, possono essere riconosciute solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al progetto sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

Si precisa che le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e conseguente riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 500.000,00.

Tuttavia, l'importo massimo di ciascun progetto ammissibile è calcolato in base al 40% del valore della produzione, relativa alla sola attività di gestione degli impianti di risalita, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi 2022-2023-2024.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto, contributo in c/esercizio, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e/o ai sensi del Regolamento UE n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (cd. *deminimis*), fino ad un massimo dell' 80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

5.6 Cumulo

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di esenzione:

- possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con agevolazioni in «de minimis», relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento di esenzione.

Le agevolazioni in «de minimis» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel regolamento de minimis.

Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6 Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria* di ammissibilità della domanda;
- *concessione dell'agevolazione*.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere:

- a) redatta in lingua italiana;
- b) presentata esclusivamente per via telematica;
- c) compilata e sottoscritta dal soggetto richiedente attraverso gli strumenti di identità digitale.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 15 Settembre 2025 e fino alle ore 16,00 del 10 Ottobre 2025.

La domanda di agevolazione deve contenere :

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità indicati al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- rating di legalità (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- assicurazione obbligatoria (requisito 4.2.23);
-

b. Scheda progettuale di cui al paragrafo 5.1

c. Modulo antimafia (requisito 4.2.17)

d. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo

- documentazione economico-finanziaria (nel caso di attestazione del professionista di cui al punto successivo): in caso di necessità di incremento del PN :
 - a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
 - b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;

c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

- attestazione del professionista: Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale;
- soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:
 - con sede in un paese UE: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.¹

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- sistemaneve@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoneve@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare la corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, la completezza delle dichiarazioni e degli allegati, l'assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando comporta l'inammissibilità della domanda.

Inoltre dovranno essere verificati, prima dell'atto di concessione dell'agevolazione, i seguenti requisiti:

- rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- D.U.R.C. (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10)
- verifica massimale previsti dalla normativa 'de minimis'

6.3 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura del bando e si conclude entro i successivi 30 giorni con l'approvazione da parte di Regione Toscana dell'elenco delle imprese ammesse e di quello delle imprese non ammesse all'agevolazione. L'atto deve

essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sul sito dell'Organismo Intermedio e sul B.U.R.T.

La pubblicazione sul B.U.R.T. costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 D.lgs. 33/2013).

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'Organismo intermedio provvede altresì alla notifica individuale con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.

L'istanza di riesame è da considerarsi non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo intermedio) non fornisce risposta scritta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7 Rinuncia

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90/novanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di assegnazione, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Rendicontazione ed erogazione

Le domande di erogazione sono solo a titolo di saldo e devono essere presentate online, utilizzando la Piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo web: (https://www.sviluppo.toscana.it/sistemaneve_rend)

Il Manuale per gli utenti della piattaforma illustra la procedura per l'inserimento delle domande.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa/libero professionista del progetto ammesso all'agevolazione. Tuttavia, è possibile delegare alla compilazione altri soggetti, previa esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

8.1 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione avviene tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, c. 3 L.R. n. 71/2017); in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del SALDO può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio*. L'attestazione asseverata deve essere munita di bollo (compresi i relativi allegati).

8.2 Modalità di erogazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene successivamente alla presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda a SALDO con rendicontazione asseverata. Quest'ultima dovrà essere presentata entro 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che, una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricato sul sistema all'indirizzo https://www.sviluppo.toscana.it/sistemanaveve_rend/. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica, quindi ogni sua (anche minima) modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

9 Variazioni

9.1 Variazioni del progetto

Ferma restando l'inammissibilità di un'istanza di incremento dell'agevolazione rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione, in sede di rendicontazione a saldo, possono essere presentate richieste di variazione - adeguatamente motivate - aventi ad oggetto l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa, a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale nella misura massima del 20%, senza preventiva autorizzazione.

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione, purché la stessa non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso.

9.2 Variazione del soggetto beneficiario

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

9.2.1 Modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'*operazione* è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico *beneficiario* e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

9.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto

Nelle operazioni aziendali e nelle operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1 che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo *soggetto beneficiario*, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente *soggetto beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del *soggetto beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'operazione

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1, intervenute successivamente all'erogazione a saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento. L'assenza di traslazione dell'aiuto sul Registro nazionale Aiuti (RNA) non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini della disciplina in materia di cumulo.

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto ricognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui l'obbligo di restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

10 Verifiche e Controlli

10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

La Regione Toscana/Organismo Intermedio procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifiche della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione:

- rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- D.U.R.C. (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10)
- verifiche massimali previsti dalla normativa 'de minimis'

L'informazione antimafia si richiede, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", in caso di richiesta di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'informazione antimafia, il richiedente dovrà fornire, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia); o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

10.2 Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, la Regione Toscana/Organismo Intermedio verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

3. l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, come riportati al paragrafo 6.1 lettere a1 e a2, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti](http://www.mim.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti)² oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

In ogni caso, la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, anche a saldo, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, procede alla verifica:

- dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà;
- delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

10.4 Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuate i seguenti controlli:

- regolarità contributiva ;
- antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato B antimafia;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato);
- antiriciclaggio;
- rispetto della clausola Deggendorf: . Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, del contributo sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- imprese in possesso del rating di legalità

² www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a titolo di saldo è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite
- b) la completezza della documentazione allegata; [in caso di rendicontazione semplificata] e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 15 "Obblighi del beneficiario";
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato B.

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'Organismo Intermedio - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità asseverata (di cui ai par. 8.1 e 8.2) entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SALDO su un campione pari al 15%, delle istanze presentate.

10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione del contributo, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'Organismo intermedio concede il termine di

15/quindici giorni, entro il quale il beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'Organismo intermedio avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'Organismo intermedio attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquida/liquidabile) - l'Organismo intermedio procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'Organismo intermedio acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità contributiva condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'Organismo intermedio).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali, l'Organismo intermedio provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al beneficiario solo dopo aver ottenuto il certificato regolare.

Qualora il beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'Organismo intermedio attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto

Dopo l'erogazione a saldo, la Regione direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato, procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

10.9 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, la Regione direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato, procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

11 Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimenti:

- rendicontazione
- erogazione
- variazioni

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive) alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

4 12 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

- a) successivamente alla fase di concessione, può essere presentata dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta scritta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- b) nella fase di richiesta di erogazione, durante la quale è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

13 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - svolge attività di monitoraggio, anche riferita alla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato dai *beneficiari* tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco da parte della *Regione/Organismi intermedi* con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

14 Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa -

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;
3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;
9. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

15 Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del intervento, dall'ammissibilità, realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione che, ove non

mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare *l'intervento* ammesso all'agevolazione entro il 31.12.2025;
2. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, anche a seguito di modifiche intervenute, per almeno il 70/settanta per cento dell'intervento ammesso e/o presentare la relativa documentazione trascorsi 30 gg dal termine finale per la realizzazione dello stesso;
4. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
5. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
6. localizzazione della sede legale e/o unità locale in Toscana e gestire impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
7. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
8. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
9. mantenere lo stato di impresa attiva.
10. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione dell'intervento e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- regolarità contributiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- rispetto della normativa antimafia;
- *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

11. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti:

- Iscrizione regolare nei pubblici registri previsti dalla legge
- Mantenere lo stato di impresa attiva
- Localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento in una delle aree sciabili di interesse locale della Toscana
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

12. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;

13. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

14. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

15. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità dell'operazione*;

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi nella compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

16 Revoca dell'agevolazione

16.1 Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 15), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

16.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza o per mancato rispetto degli obblighi da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione

Entro il termine di 15/giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* o il *soggetto gestore* scritti difensivi nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* o il *soggetto gestore*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, il soggetto gestore non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana, a riguardo. La Regione Toscana procede all'adozione del conseguente atto.

16.3 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre 90/novanta giorni dalla notifica della concessione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca e contestualmente prende atto della revoca dell'agevolazione.

Con la stessa, la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in

essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

17 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 90 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

18 Rimborsi e sanzioni

18.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

18.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con sentenza definitiva passata in giudicato, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di 2/due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- a) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- c) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- d) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

19 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

20 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dott.ssa Serena Modric.

L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "All'attenzione Settore Politiche di Sostegno alle Imprese".

Il diritto di accesso³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

21 Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione(OI con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale*.

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'OIda parte dei i beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella *PEC* del responsabile del procedimento indicata al capitolo 20.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di *identità digitale*:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

22 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

³ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

23 Elenco allegati al bando

- A) SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
- B) ANTIMAFIA
- C) MODULO DIMENSIONE IMPRESA (se non attestata da revisore)
- D) MODELLO DI DOMANDA
- E) PROGETTI AGGREGATI

24 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così

come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120

- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- L.R. 44 del 29.12.2022 Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- DELIBERA G.R. n. 831 del 17/07/2023 "Criteri e modalità per l'accesso al Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022

- DELIBERA G.R. n. 1096 del 18/09/2023 "L.R. 71/2017. Attivazione di tirocini da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni. Revoca DGR n.72 del 16.02.2016 e DGR n.433 del 2.5.2017".

GLOSSARIO

"Avvio del progetto": La data del primo impegno giuridicamente vincolante (OGV) a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE⁴ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;*

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al beneficiario;

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

⁴ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

“Forme associative senza personalità giuridica”: Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

“Identità digitale”: insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁵ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Notifica": atto attraverso cui l'ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca);

"Operazione":

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": Sviluppo Toscana S.p.A, società in house della Regione Toscana, gestore del Bando. Ad essa sono delegate le funzioni di gestione, controllo e pagamento

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

d) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

e) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere.

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57; delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165 (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;